

COMUNE DI VALLE DI MADDALONI
PROVINCIA DI CASERTA



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELL'USO CIVICO DEL LEGNATICO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 23.12.2022

INDICE

Art. 1 Disciplina e riferimenti normativi.....	p.3
Art. 2 Definizione e ambito di applicazione.....	p.4
Art. 3 Titolari del diritto all'uso civico.....	p.4
Art. 4 Modalità e tempi di raccolta.....	p.4
Art. 5 Utilizzazioni straordinarie.....	p.5
Art. 6 Sanzioni pecuniarie.....	p.6
Art. 7 Tutela di fauna e flora.....	p.6
Art. 8 Divieto di commercio.....	p.6
Art. 9 Modifiche.....	p.6

USO CIVICO DEL LEGNATICO

Art. 1 Disciplina e riferimenti normativi

Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto agli usi civici e, in particolare, all'uso civico del legnatico presente nei boschi adiacenti al centro del paese di Valle di Maddaloni.

Le regole che seguiranno originano da disposizioni normative ancora in vigore, le quali si pongono a tutela del territorio, dell'ambiente e della protezioni dei beni culturali e paesaggistici.

Si richiama, sul punto, la Legge n. 1766/1927, che si è occupata del riordino degli usi civici, seguita dal R.D. n. 332/1928 di approvazione del Regolamento per l'esecuzione della richiamata legge n. 1766.

Altra normativa di riferimento è, senz'altro, il D.Lgs. n. 156/2006 che, contenendo disposizioni correttive al D.Lgs. n. 42/2004 (Codice Urbani) si pone a tutela dei beni culturali e del paesaggio, attraverso indicazioni volte a sensibilizzare l'uomo verso il rispetto del territorio e del patrimonio naturalistico.

Se si vuole tornare ancora più indietro, su tale tema così importante era già intervenuta la Carta Costituzionale, il cui articolo 9, oltre a promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, mira anche alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico – artistico della Nazione. Si pone, altresì, a tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni e ciò necessariamente in combinato disposto con l'articolo 32 che tutela il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Dal punto di vista regionale, invece, si considerino le L.R. Campania n. 11 del 1981 e n. 11 del 1996, le quali acconsentono alla raccolta di erba e legname, a patto che queste evitino lo strappo e qualsiasi altro danno similare.

Si richiama, da ultimo, la Delibera di G.R. Regione Campania n. 61 del 23.02.2015 recante Linee di indirizzo per l'esercizio delle funzioni in materia di usi civici.

Art. 2 Definizione e ambito di applicazione

Secondo gli usi locali, la legna secca, che può essere oggetto di raccolta, è costituita da rami, corteccia, fascina, cimali non commercialmente sfruttabili e giacenti a terra sul letto di caduta del bosco. Si intende per morto il legname giacente a terra e privo di qualsiasi legame con la ceppaia e le radici.

Art. 3 Titolari del diritto all'uso civico

La raccolta della legna secca derivanti dalla chioma degli alberi abbattuti da intemperie, è libera a tutti i cittadini residenti presso il Comune di Valle di Maddaloni, aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni delle rispettive famiglie e, comunque, fino ad un massimo di 1mc.

Art. 4 Modalità e tempi di raccolta

La raccolta della legna, come indicata nell'art. 1 del presente Regolamento, potrà essere effettuata previa richiesta di autorizzazione da far pervenire all' Ufficio Tecnico, con indicazione specifica della zona interessata dalla raccolta, del giorno e della fascia oraria in cui si intende iniziare e concludere l'attività di raccolta.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata in formato cartaceo, utilizzando il modello di domanda allegato al presente regolamento; possono essere indicate due fasce orarie o due giorni in cui si intende svolgere l'attività di raccolta.

Scaduto tale termine la autorizzazione non avrà più valenza e occorrerà presentarne una nuova attraverso le medesime modalità.

E' consentito effettuare l'attività di raccolta all'interno dei boschi demaniali, non valicando le proprietà private.

È consentito l'utilizzo di strumentazioni o attrezzi agricoli artigianali che consentano il trasporto della legna e di altro materiale simile raccolto; non è, invece, consentito l'uso di motoseghe o strumenti simili, idonei al taglio.

E' vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se sono secche e marcite, nonché l'utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente o cercinati, anche ove tale materiale fosse secco o addirittura in fase di decomposizione, fatta eccezione per piccoli quantitativi autorizzati dall'Amministrazione.

Il diritto all'uso civico del legnatico, ovunque esercitato, è sempre subordinato ai limiti di leggi e regolamenti in materia forestale, che gli utenti hanno l'obbligo di osservare, rimanendo responsabili civilmente e penalmente di tutte le trasgressioni commesse, anche per eventuali danni a persone, animali o cose, che possono verificarsi durante l'esecuzione delle operazioni di raccolta. L'attività sarà, dunque, consentita in rapporto alle utilità che i boschi possano rendere, senza un eccessivo sfruttamento.

Art. 5 Utilizzazioni straordinarie

Sono considerate utilizzazioni straordinarie:

- quelle che possono occorrere al Comune per i suoi bisogni diretti;
- quelle che possono essere richieste dai cittadini residenti per straordinarie ed urgenti necessità;

- quelle che possono essere richieste da associazioni locali regolarmente costituite o dai consorzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle loro attrezzature.

Art. 6 Sanzioni pecuniarie

Per qualsiasi inosservanza rispetto a quanto disposto dal presente Regolamento, fatta salva l'eventuale azione penale, è prevista la sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 600,00, da erogarsi da parte degli organi di vigilanza competenti.

Art. 7 Tutela di fauna e flora

Durante le operazioni di raccolta i cittadini non dovranno in alcun modo arrecare danno alla vegetazione circostante e alla fauna. È vietato raccogliere legna e rami secchi, se ciò comporta danneggiamento o sradicamento di nidi o rifugi di fauna selvatica.

Art. 8 Divieto di commercio

È proibito il trasporto del materiale raccolto all'esterno del Comune di Valle di Maddaloni, nonché il commercio a qualsiasi titolo.

Art. 9 Modifiche

Per la modifica del presente Regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.